



## COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

### COPIA

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CC / 9 / 23-02-2018

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA RIFIUTI (TARI) - TARIFFE  
- ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del sig. **MARINO SEVERGNINI**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'intervento del Segretario Generale Dott. **GIAN ANTONIO OLEOTTI**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano:

Componenti	Presenti Assenti
GIOVANNI ROSSONI	Presente
PIERANGELO FORNER	Presente
EDOARDA BENELLI	Presente
GABRIELE PATRINI	Presente
EMANUELE CABINI	Presente
MAURIZIO GARGIONI	Presente
SILVIA CREMONESI	Presente
ELISA CARELLI	Presente
ALESSANDRA UBERTI FOPPA	Presente
ENZO ZIBELLI	Presente
MARINO SEVERGNINI	Presente
FEDERICO SCHIAVINI	Assente

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

Assessori esterni:

GIUSEPPINA BALLARINI	Presente
----------------------	----------

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA RIFIUTI (TARI) - TARIFFE  
- ANNO 2018****IL CONSIGLIO COMUNALE**

## Premesso

- che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale "IUC" si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- che l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- che l'art. 1, comma 27 lettera b) della legge 28/12/2015 n. 208, rimandava al 2018 la necessità di avvalersi, nella determinazione dei costi, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

## Considerato

- che la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2018 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2018 approvati con il Piano Finanziario (PF);
- che il già citato art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;
- che l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o

- sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- che appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario vigente sino al 31/12/2018;
  - che dal Sose ancora non sono stati resi disponibili i risultati dei fabbisogni standard;
  - che per la determinazione delle Tariffe 2018 si è intervenuti:
    - ✓ per le UND col fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo previsto, stante la non effettuazione di campagne di pesatura, per ogni categoria;
    - per le UD:
      - ✓ col fissare i coefficienti per i Ka in misura non superiore al valore minimo proposto dal D.P.R. n. 158/1999, mentre per il Kb, alla luce della campagna di pesatura condotta nel recente passato da Linea Gestioni Srl, i relativi valori specifici risultato dell'intervento per dette utenze;
  - che l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche UD- (Allegato A) e non domestiche UND - (Allegato B), al presente atto e che ne diviene parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2018;
  - che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa €. 639.000,00.

Ritenuto di stabilire che il versamento avvenga in due rate con scadenza 31 luglio – 30 settembre, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati, ovvero indicanti le modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al Capitolo 4 - Disciplina componente Tassa Rifiuti "TARI" nel territorio di questo Comune;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro il 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Dato atto che la scadenza del 31/12 di approvazione è stata prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017;

Vista la "Legge di Bilancio 2018" - Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Supplemento Ordinario n. 62;

Considerato che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2017/2019, per quanto riguarda la componente dell'anno 2018;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, nonché, ai sensi dell'art. 97 comma 2° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere del Segretario Comunale di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l'art. 20 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe anno 2018 della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche UD – Allegato A) e non domestiche UND - Allegato B), al presente atto e che ne divengono parte integrale e sostanziale;
- 2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari ad €. 639.000,00, così come definito nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anno 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- 3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Cremona;
- 4) di stabilire che il versamento avvenga in due rate con scadenza 31 luglio – 30 settembre;
- 5) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dare tempestiva attuazione alla presente deliberazione,  
Visto l'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.  
18.8.2000 n. 267,  
Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to MARINO SEVERGNINI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il/la sottoscritto/a Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Visto** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, '*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*';

**Esprime PARERE:**

Offanengo,

IL/La Responsabile  
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il/la sottoscritto/a Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI  
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Richiamato** il decreto Sindacale n. 11 del 25.8.2014, che gli attribuisce le funzioni dirigenziali in materia;

**Visto** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, '*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*';

**Esprime PARERE:**

Offanengo,

La Responsabile  
Area Economico-Finanziaria  
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione dell'incaricato dell'Albo, si certifica che questa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Offanengo, li 07-03-2018

Il Segretario Generale  
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno 17-03-2018**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale  
F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Offanengo,*

*Il Segretario Generale*